

COMUNE DI F R A S S I N O

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 – Aliquote d'imposta
- Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 4 - Immobili posseduti da enti non commerciali - Esenzioni
- Art. 5 - Abitazione principale - Ulteriore equiparazione
- Art. 6 - Abitazione principale – Detrazione
- Art. 7 - Modalità di presentazione delle comunicazioni
- Art. 8 - Modalità di versamento
- Art. 9 - Versamenti effettuati da un contitolare
- Art. 10- Attività di controllo ed interessi moratori
- Art. 11 - Rimborsi e compensazione
- Art. 12 - Attività di recupero
- Art. 13 - Versamenti minimi
- Art. 14 - Riscossione coattiva
- Art. 15 - Richiamo al Regolamento delle Entrate
- Art. 16- Entrata in vigore

Oggetto

- 1 Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, espressamente richiamati dall'art.14 del D. Lgs. 14/3/2011 n.23, integra le disposizioni e di cui all'articolo 13 del D. L. 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n.214 e di cui agli art.8, 9 e 14 del D. Lgs.14/03/2011 n.23, in quanto compatibili per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.
- 2 Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
- 3

Art. 2

Determinazione delle aliquote e delle imposte

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la condizione.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente. Per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, nella quale vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente, si applica l'aliquota di base dello 0,76% prevista per le abitazioni possedute non a titolo principale.

Art. 3

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Articolo 4

Immobili posseduti da enti non commerciali - Esenzioni

1. Fatte salve le esenzioni dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria previste dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del D.P.R. 917/1986 ("gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali", destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive), nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della L. 20 maggio 1985, n. 222 ("attività di culto"), si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. Per beneficiare dell'esenzione di cui sopra, gli interessati devono presentare al Comune, ufficio tributi, apposita comunicazione, secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 5

Abitazione principale - Ulteriore equiparazione

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, e relative pertinenze, considerate tali per espressa previsione legislativa (art.13 comma 10 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n.214) sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza o la dimora abituale in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.
2. Per beneficiare dell'equiparazione di cui sopra, gli interessati dovranno presentare al Comune apposita comunicazione secondo le modalità previste dall'art.7 del presente regolamento comprovante il ricovero permanente in istituto e la non locazione dell'abitazione.

Articolo 6

Abitazione principale – Detrazione

1. L'ulteriore detrazione per abitazione principale, pari ad euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:
 - spetta in parti uguali ad entrambi i genitori proprietari residenti, indipendentemente dalla quota di possesso;
 - se il genitore proprietario residente è uno solo la detrazione spetta per intero, indipendentemente dalla quota di possesso.
2. La detrazione per figli spetta anche per i gli affidatari purché dimoranti abitualmente e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale.

Articolo 7

Modalità di presentazione delle comunicazioni

1. Per usufruire dell'aliquota di cui al punto f) dell'art.2, prevista per le abitazioni locate, escluse le pertinenze, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale, occorre che gli interessati presentino al Comune di Frassino, entro la prima scadenza di pagamento dell'imposta successiva alla stipula del contratto, copia del contratto di locazione.
L'aliquota ridotta è applicata dal mese di stipula del contratto di locazione, in base ai meccanismi generali di applicazione dell'imposta.
2. Per usufruire dell'aliquota di cui al punto c) dell'art.2, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Frassino, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposite comunicazioni, attestanti i requisiti richiesti per ciascuna fattispecie.
3. Ciascuna comunicazione da parte del contribuente relativa all'applicazione del presente regolamento è da ritenersi utile se presentata entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto all'applicazione dell'aliquota prevista.
La comunicazione produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi, qualora permangano in capo al soggetto i requisiti indicati.

Articolo 8

Modalità di versamento

1. L'imposta va versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D. Lgs. 9/07/1997 n.241 (modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'Entrate.
 3. L'imposta liquidata in sede di accertamento deve essere corrisposta o con le modalità di cui al comma 2 o mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale ovvero su conto corrente postale intestato al Comune.
 4. Qualora sia richiesto al contribuente un versamento, a seguito dell'attività di accertamento dei competenti uffici comunali, pari o superiore a €. 1000,00, su apposita istanza, può essere concessa una rateizzazione del versamento non superiore a 4 rate mensili.
Gli interessati devono presentare l'istanza di cui al comma 4 entro 20 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento.
- Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata comporta la decadenza del contribuente dal beneficio concesso.

Art. 9

Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 10

Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di **1,5** punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 11

Rimborsi e compensazione

1. Le somme erroneamente versate dai contribuenti devono essere rimborsate dal Comune. Il provvedimento di rimborso, previo verifica contabile da parte del competente ufficio comunale, deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 12

Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 13

Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 2 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 14

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 15

Richiamo al Regolamento delle Entrate

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano, se compatibili, le disposizioni previste dal vigente regolamento delle Entrate.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.